

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ASSIST S.p.A.

ART. 1 – Composizione

ART. 2 – Compenso e budget

ART. 3 – Durata in carica e revoca della nomina

ART. 4 – Pianificazione dell'attività e riunioni

ART. 5 – Funzioni, compiti e poteri

ART. 6 – Flussi informativi verso l'ODV

ART. 7 – Report verso l'Organo amministrativo

ART. 8 – Raccolta e conservazione delle informazioni

ART. 9 – Approvazione e Modifiche al Regolamento

ART. 10 – Diffusione

ART. 1 – COMPOSIZIONE

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Assist S.p.A., nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione di Assist S.p.A., con delibera del 17/01/2019, ha infatti provveduto alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza in composizione collegiale composto da numero di 3 (tre) membri individuati sia internamente all'azienda, quali consulenti professionali operativi con ruoli già di controllo di alcune aree funzionali (Avv. Maurizio BORIN ed Ing. Roberto ZAPPIA) ed uno esterno (dott. Alberto DE GREGORIO) già componente del Collegio sindacale, ritenendo che questa fosse la scelta migliore al fine di garantire a detto organismo, la massima autonomia, indipendenza, professionalità, effettivo potere di verifica e continuità d'azione. Il ruolo di "Presidente" dell'ODV nominato viene conferito all'avv. Maurizio BORIN.

ART. 2 – COMPENSO E BUDGET

L'Organo Amministrativo, all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza, ha inoltre deliberato il compenso da attribuire a ciascun componente dello stesso.

E' stato attribuito inoltre all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale per l'esecuzione della propria attività; l'organismo di Vigilanza avrà massima autonomia ed indipendenza riguardo alle spese da effettuarsi purché rientranti nei limiti del budget. Nei limiti suindicati l'ODV può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo derivanti dal Decreto.

ART. 3 - DURATA IN CARICA E REVOCA DELLA NOMINA

L'Organo Amministrativo ha conferito l'incarico di ODV per la durata di numero 3 (tre) esercizi e potrà essere rinnovato.

La nomina verrà meno:

- automaticamente, per morte, o grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombeni per un periodo superiore a sei mesi;
- per "rinuncia/dimissioni", da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;
- per "revoca" deliberata dall'Organo Amministrativo, *ad nutum* e con preavviso (non superiore a 30 giorni); oppure con effetto immediato per condotta gravemente non conforme ai compiti e/o doveri che dalla qualifica di membro dell'ODV oppure, ancora, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità.

In tutti i casi di cessazione dell'incarico, l'Organo Amministrativo provvederà tempestivamente alla designazione di un nuovo componente entro la data della successiva adunanza dell'ODV.

ART. 4 – PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ E RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza potrà pianificare le proprie attività in assoluta autonomia, coordinandosi con le funzioni eventualmente interessate qualora sia prevista la loro partecipazione, individuando, di volta in volta, i processi che intenderà sottoporre a verifica.

Le riunioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quattro nel corso di ciascun esercizio e si terranno presso gli uffici della Società di cui almeno una di confronto con l'organo di controllo.

La riunione dell'ODV si intenderà validamente costituita quando sarà presente la maggioranza dei suoi componenti, ma potrà in ogni caso svolgersi anche laddove alcuni dei componenti siano collegati in audio o videoconferenza, purché ne sia dato atto nel relativo Verbale.

Per ciascuna riunione, verrà redatto specifico Verbale su apposito libro dei verbali previamente vidimato e conservato presso gli Uffici della Società.

ART. 5 – FUNZIONI, COMPITI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza dovrà :

- vigilare sull'effettività/osservanza del Modello: ossia verificare che i comportamenti posti in essere all'interno della Società siano conformi ai contenuti del Modello e al Codice Etico;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi di condotte suscettibili sotto le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto;
- proporre gli aggiornamenti al Modello al fine di adeguarne il contenuto alle eventuali modifiche della struttura aziendale, dei processi operativi della Società, nonché alle novità legislative etc.;
- raccogliere informazioni e condurre indagini in merito alle (anche soltanto possibili) violazioni del Modello, sia a fronte di eventuali segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'ODV.

In particolare provvederà a :

- verificare periodicamente i processi aziendali e quindi le aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo; a tal fine, all'ODV devono essere segnalate da parte degli Organi della Società e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società' al rischio di reato; tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni straordinarie o specifici atti posti in essere dalla Società;
- coordinarsi con le aree operative della Società per lo svolgimento dei compiti di cui sopra e:
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato; in particolare, le aree operative dovranno comunicare per iscritto nuove attività svolte nei propri ambiti dalla Società non già a conoscenza dell'ODV;
 - per tenere sotto controllo l'evolvere delle attività e dell'organizzazione della Società, al fine di realizzare un costante monitoraggio;

- per meglio assicurare l'attuazione del Modello, attivarsi affinché le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
 - detta attività di coordinamento potrà essere eventualmente svolta dall'ODV, su base periodica, attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle aree interessate;
- ove richiesto, fornire assistenza e supporto agli Organi, alle funzioni ed ai soggetti aziendali in relazione al Decreto ed alla attuazione del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di *reporting*;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - promuovere eventuali iniziative per la formazione inerente il Modello;
 - per quanto di ragione, procedere ovvero promuovere l'eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti del Modello, in uno con l'adeguamento dei protocolli operativi e prevenzionali di riferimento;
 - promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali, da parte dell'organo/funzione della Società di volta in volta istituzionalmente competente, siccome sopra specificato, sottoponendo a quest'ultimo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello e/o del Codice Etico comunque appresa nell'esercizio e/o a causa delle proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà condurre indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:

- richiede ed ottiene informazioni da tutti i Destinatari del Modello e da tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
- ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della Società, salvo l'ovvia osservanza dell'implicito e rigoroso dovere di riservatezza e di tutte le normative di volta in volta applicabili, ad esempio in materia di privacy e segreto aziendale.
- può disporre l'effettuazione di "interviste mirate" o "a campione" per accertare la conoscenza – in capo ai Destinatari del Modello – dei protocolli prevenzionali e delle relative procedure, nonché delle problematiche connesse alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto;
- nella conduzione di qualsiasi verifica, si può discrezionalmente avvalere del supporto di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, siano ritenute a tal fine utili o necessarie.

ART. 6 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il D.Lgs. 231/01 stabilisce che vengano rispettati gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo.

Pertanto, dovranno essere obbligatoriamente oggetto di specifiche comunicazioni all'ODV, da parte di coloro che ne abbiano diretta conoscenza :

- gli atti notificati alla Società dall'Autorità Giudiziaria penale relativi all'accertamento di uno o più reati tra quelli previsti nel Decreto;

- ogni variazione dell'organigramma della Società relativo alle posizioni di vertice nonché dell'organigramma specificamente attinente la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni modificazione di procure e/o deleghe conferite a soggetti in grado di impegnare la Società verso i terzi, anche per la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni eventuale variazione della composizione degli Organi societari;
- ogni variazione della forma giuridica con cui la Società opera;
- le deliberazioni assunte dalla Società inerenti le richieste di finanziamenti e/o contributi, erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario;
- le eventuali visite ispettive condotte, a mero titolo esemplificativo, dall'Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed Assicurativi, Guardia di Finanza, e i relativi esiti;
- gli eventuali verbali di accertamento elevati nella materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- i risultati delle attività di verifica e/o controllo interna svolti dall'Organo di Controllo ovvero dal soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile/legale;
- l'attivazione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un Destinatario per violazioni del Modello, del Codice Etico o della documentazione connessa (ad esempio, delle procedure aziendali);
- ogni variazione ai contenuti dei protocolli e delle procedure direttamente proposte dai Responsabili delle singole aree o dei processi ritenuti a rischio;
- ogni operazione che incida sulla organizzazione/attività della Società;
- tutte le segnalazioni di reati/irregolarità fondate su elementi di fatto precisi e concordanti relative a commissione di illeciti anche non costituenti reato e/o violazioni al Modello Organizzativo e/o Codice Etico pervenute all'ODV ai sensi della normativa sul *whistleblowing*, con riferimento alla quale l'Organismo di Vigilanza è stato individuato dall'Organo Amministrativo della Società come unico destinatario delle relative segnalazioni, le quali potranno avvenire secondo le modalità individuate dalla Società medesima nel rispetto di quanto stabilito dalla L.179/2017.

ART. 7 – REPORT VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Le verifiche condotte dall'ODV ed il relativo esito saranno oggetto di specifico *report* annuale da presentare all'Organo Amministrativo della Società preferibilmente entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Qualora l'ODV, nell'esercizio delle sue funzioni di verifica e vigilanza sull'osservanza del Modello Organizzativo e, in particolare, della conoscenza e del rispetto dei protocolli operativi e delle connesse procedure aziendali dovesse constatare violazioni o altre situazioni di non conformità, dovrà tempestivamente inoltrare una segnalazione al Responsabile dell'area ove si è verificata l'incongruità o la violazione e, se del caso, all'Organo Amministrativo della Società, eventualmente anche tramite la summenzionata relazione annuale.

In ogni caso, l'ODV ha il potere/dovere di informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui possa essere venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organo Amministrativo ed ogni altro Organo della Società statutariamente previsto, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV per richiedere informazioni in merito al Modello Organizzativo e alla attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

ART. 8 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio cartaceo e/o informatico, individuato presso la Società ed accessibile esclusivamente ai membri dell'OdV.

ART. 9 - Approvazione e Modifiche al Regolamento

Il Regolamento viene adottato e modificato a maggioranza assoluta dell'OdV, e ne viene data informativa al Consiglio di amministrazione.

ART. 10 – Diffusione

Il presente regolamento sarà allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo, costituendone parte integrante e sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/01 mediante pubblicazione del Modello stesso su apposita pagina del sito web aziendale.

Torino, 28/02/2019

L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001

Avv. Maurizio BORIN

Ing. Roberto ZAPPIA

Dott. Alberto DE GREGORIO
